



N. 1762-A

Relazione orale
Relatrice DE PETRIS

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

nella seduta del 24 novembre 2020

Comunicato alla Presidenza il 25 novembre 2020

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

**d'iniziativa dei senatori VALENTE, RAUTI, CONZATTI, LEONE, RIZZOTTI,
ANGRISANI, CASOLATI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA,
MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTATHEU, Giuseppe PISANI, RAMPI, RUFA,
UNTERBERGER, VONO e Pietro PISANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2020

INDICE

Pareri:

- della 2^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Valente ed altri
e testo degli articoli formulato dalla Commissione » 7

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: MAIORINO)

sul disegno di legge e sui relativi emendamenti

20 ottobre 2020

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Per i relativi emendamenti non vi è nulla da rilevare.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CONZATTI)

sul disegno di legge e sui relativi emendamenti

24 novembre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:

all'articolo 4, sia aggiunto in fine il seguente comma:

« 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;

l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

« Art. 5. – (*Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia*) – 1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione “vittima-autore”, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione vittima-autore, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,

numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;

e) atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenni di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;

f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

g) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;

i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale;

m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;

n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale;

o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-*ter* del codice penale;

p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;

aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

cc) circonvensione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1. ».

In merito agli emendamenti, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1 (testo corretto), 5.1 (testo 2), 5.2 e 5.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VALENTE
ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente disegno di legge è volto a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla **violenza di genere contro le donne** al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

Art. 2.

(Obblighi generali di rilevazione)

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità)

Identico

Art. 2.

(Obblighi generali di rilevazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN). **L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne** che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri)

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravviate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto della violenza contro le donne, **i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT, anche su indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con appositi provvedimenti.** I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del *set* minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT deve essere il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;

b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN), anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

3. La relazione annuale di cui all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 1 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

Art. 3.

(*Indagini triennali sulla violenza di genere*)

1. **L'ISTAT e il SISTAN assicurano, attenendosi a quanto previsto dall'allegato A, la realizzazione, con cadenza triennale, di una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*, fino al livello regionale. Le informazioni da rilevare sono riportate nell'allegato A.**

2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2 e **del comma 1 del presente articolo.**

Art. 4.

(*Strutture sanitarie e rilevazioni dati*)

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2009, al fine di

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 3.

(**Relazione al Parlamento sulla attività dell'ISTAT**)

Soppresso.

1. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.

Art. 4.

(*Strutture sanitarie e rilevazioni dati*)

1. *Identico.*

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto **con il Ministro con delega per le pari opportunità** e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

assicurare che il sistema informativo sia integrato con un *set* di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra vittima e autore del reato **attraverso una classificazione condivisa minima**, secondo quanto previsto dall'allegato A e rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, **anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza**, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un *set* di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato secondo quanto previsto **dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2** e rilevando:

a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;

b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;

c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

Art. 5.

(*Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria della relazione autore-vittima secondo le modalità previste dall'allegato A per i reati di cui al comma 3. Sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni e tipologia di arma utilizzata.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della giustizia introduce nel proprio sistema informativo su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza di genere, mediante l'individuazione della relazione autore-vittima, secondo le modalità previste dall'allegato A per i reati di cui al comma 3 e la tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*.

3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio e tentato omicidio;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia*)

1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri)

- b) percosse;
- c) lesioni personali;
- d) violenza privata;
- e) violazione di domicilio;
- f) sequestro di persona;
- g) aborto di donna non consenziente;
- h) minaccia;
- i) stato di incapacità procurato mediante violenza;
- l) abbandono di persona minore o incapace;
- m) omissione di soccorso;

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;

d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;

e) atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenni di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;

f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;

i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;

l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;

m) pratiche di mutilazione degli **organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

- n) molestia o disturbo alle persone;
- o) atti e violenza sessuale anche ai danni dei minori;
- p) violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- q) danneggiamento;
- r) appropriazione indebita;
- s) estorsione;
- t) maltrattamenti;
- u) atti persecutori;
- v) sostituzione di persona;
- z) esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
- aa) maltrattamenti contro familiari e conviventi;
- bb) percosse;
- cc) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
- dd) tortura;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

- n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale;**
- o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-*ter* del codice penale;**
- p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;**
- q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;**
- r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;**
- s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;**
- t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;**
- u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;**
- v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;**
- z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;**
- aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;**
- bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;**
- cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;**
- dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

ee) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento;

ff) costrizione o induzione al matrimonio;

gg) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

hh) traffico di esseri umani e prostituzione forzata.

4. Con riguardo ai reati di cui al comma 3 sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni ed eventuale tipologia di arma utilizzata.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una banca dati interministeriale nella quale sono raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno subito violenza e che hanno sporto denuncia.

6. La banca dati di cui al comma 5 indica per ogni donna vittima di violenza le informazioni su denunce, misure di prevenzione, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i dati relativi all'*iter* processuale del procedimento in essere nei diversi gradi di giudizio.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

7. I dati rilevati sono trasmessi all'ISTAT con cadenza annuale.

Art. 6.

(*Rilevazioni del Ministero della giustizia*)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere l'obbligatorio inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso al patrocinio a spese dello Stato;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

Art. 6.

(*Rilevazioni del Ministero della giustizia*)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, **con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.**

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché **alla persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso e del conseguente provvedimento**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

b) con riguardo agli indagati e agli imputati la rilevazione di dati relativi all'applicazione di precedenti condanne a pene detentive e alla contestazione della recidiva.

Art. 7.

(*ISTAT e centri antiviolenza*)

1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati. Le indagini devono evidenziare:

a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, ivi inclusa la relazione autore-vittima;

b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e *stalking*;

c) il numero e le tipologie di assistenza fornita.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

b) con riguardo agli indagati e agli imputati la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla **qualifica di recidivo**.

Art. 7.

(*ISTAT e centri antiviolenza*)

1. **Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano anche ai fini della relazione di cui all'articolo 2.** Le indagini devono evidenziare:

a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, **garantendo l'anonimato dei dati**, ivi inclusa la relazione autore-vittima;

b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, **o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori**;

c) il numero e le tipologie di **interventi di assistenza** fornita.

2. **I dati rilevati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al comma 1 sono**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

3. Al fine di non gravare sull'attività dei centri anti violenza e delle case rifugio, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'I-STAT per le indagini periodiche di cui al comma 1.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

ALLEGATO A

ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA FISICA

È mai capitato che un uomo:

– abbia minacciato di colpirla fisicamente in un modo che l'ha davvero spaventata?

– le abbia tirato qualcosa addosso o l'abbia colpita con un oggetto che le ha fatto male o che comunque avrebbe potuto farle del male?

– l'abbia spinta, afferrata, stratonata, le abbia storto il braccio o tirato i capelli facendole del male o spaventandola?

– l'abbia schiaffeggiata, o l'abbia presa a calci o a pugni, o l'abbia morsa, o abbia cercato intenzionalmente di strangolarla, soffocarla o ustionarla?

– abbia usato o minacciato di usare una pistola o un coltello contro di lei o le abbia fatto violenza fisica in un modo diverso da quelli di cui abbiamo parlato finora?

I quesiti devono essere sottoposti separatamente con riferimento al partner, ex *partner* e altre persone.

ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE

È mai capitato che un uomo:

– l'abbia forzata ad avere un rapporto sessuale, minacciandola, tenendola ferma o facendole del male in qualche altro modo?

– l'abbia costretta, contro la sua volontà, ad altre forme di rapporto sessuale?

– abbia tentato di costringerla ad avere un rapporto sessuale, minacciandola, trattenendola, o facendole male in qualche altro modo?

– l'abbia forzata o abbia cercato di forzarla ad avere un'attività sessuale con altre persone, inclusa la costrizione a fare sesso per soldi o in cambio di beni o favori?

– sia stato violento con lei dal punto di vista sessuale in un modo diverso da quelli detti finora?

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

I quesiti devono essere sottoposti separatamente con riferimento al partner, ex *partner* e altre persone.

Quesiti aggiuntivi relativi solo al *partner*:

- le è mai capitato di avere rapporti sessuali con il suo *partner* anche se non ne aveva voglia per paura della sua reazione?
- le è mai capitato che il suo *partner* l'abbia forzata a fare qualche attività sessuale che lei ha trovato degradante o umiliante?

Quesito aggiuntivo relativo solo a un uomo non *partner*:

- le è mai capitato che un uomo l'abbia toccata sessualmente contro la sua volontà in un modo che le ha dato fastidio (molestie fisiche)?

ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI

Prima dei suoi 16 anni le è capitato che qualcuno:

- le abbia toccato le parti intime, i genitali o il seno, anche se lei non voleva che lo facesse?
- si sia fatto toccare le parti intime, i genitali o il seno, anche se lei non voleva farlo?
- l'abbia costretta ad avere rapporti sessuali anche se lei non voleva?

ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI IN AMBITO FAMILIARE

- Suo padre (o patrigno, o un altro *partner* di sua madre) è mai stato violento nei confronti di sua madre?
- suo padre (o patrigno, o un altro *partner* di sua madre) è mai stato fisicamente violento nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni?
- sua madre (o matrigna, o un'altra *partner* di suo padre) è mai stata fisicamente violenta nei suoi confronti? Nella sua famiglia di origine le è mai capitato di assistere a episodi di violenza compiuti nei confronti dei suoi fratelli o sorelle?
- suo fratello o sua sorella sono mai stati fisicamente violenti nei suoi confronti?

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

(Segue: *Testo d’iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

Dopo aver posto i quesiti sulla violenza fisica e sessuale, nel caso in cui l’intervistata abbia subito più episodi di violenza, può essere raccolto un solo approfondimento sull’episodio più recente che raccolga informazioni sui seguenti aspetti.

Nel caso di un autore diverso dal *partner*:

– contestualizzazione dell’episodio: età della vittima al momento del fatto, anno, periodo dell’anno e momento della giornata in cui è avvenuto il fatto, luogo e Paese in cui è accaduto il fatto;

– caratteristiche dell’autore: età, titolo di studio, condizione lavorativa, posizione professionale e attività economica dell’autore;

– dinamica dell’episodio: cosa è successo, presenza di altre persone coinvolte, reazioni della vittima, autore sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, uso di armi, presenza di altre persone non coinvolte, sensazione soggettiva di pericolo per la propria vita da parte della vittima;

– conseguenze della violenza e comportamenti della vittima: se ha parlato con qualcuno del fatto, con chi e dopo quanto tempo, ferite e lesioni riportate, necessità di cure mediche, necessità di astenersi dalle normali attività quotidiane e/o dal lavoro, gravidanze a seguito della violenza sessuale, ricorso a strutture o servizi specializzati, ricorso ad aiuto psicologico/psichiatrico, spese sostenute per cure mediche e/o psicologiche, per farmaci, per danni a proprietà, spese legali, gravità percepita dell’episodio, eventuale uso di farmaci o di alcool a seguito dell’episodio, cambiamenti nel comportamento e/o negli atteggiamenti;

– il rapporto con le Forze dell’ordine: se la vittima ha denunciato e a chi o i motivi per cui non ha denunciato, azioni intraprese dalle Forze dell’ordine, se alla denuncia ha fatto seguito una imputazione e una condanna, soddisfazione della vittima rispetto all’operato delle Forze dell’ordine;

– approfondimento degli episodi di stupro o tentato stupro.

Nel caso di autore *partner*:

– dinamica dell’episodio: cosa è successo, presenza di altre persone coinvolte, luogo in cui è successo il fatto, eventi o circostanze scatenanti, reazioni della vittima, autore sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, uso di armi, sensazione soggettiva di pericolo per la propria vita da parte della vittima;

– conseguenze della violenza e comportamenti della vittima: se ha parlato con qualcuno del fatto, con chi e dopo quanto tempo, fe-

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

(Segue: *Testo d’iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

rite e lesioni riportate, necessità di cure mediche, necessità di astenersi dalle normali attività quotidiane e/o dal lavoro, gravidanze a seguito della violenza sessuale, ricorso a strutture o servizi specializzati, ricorso ad aiuto psicologico/psichiatrico, spese sostenute per cure mediche e/o psicologiche, per farmaci, per danni a proprietà, spese legali, gravità percepita dell’episodio, eventuale uso di farmaci o di alcool a seguito dell’episodio;

– rapporto con le Forze dell’ordine: se la vittima ha denunciato e a chi o i motivi per cui non ha denunciato, azioni intraprese dalle Forze dell’ordine, se alla denuncia ha fatto seguito una imputazione e una condanna, soddisfazione della vittima rispetto all’operato delle Forze dell’ordine;

– storia della violenza (quando si sono verificati più episodi di violenza da parte dello stesso *partner*): numero di episodi subiti, momento d’inizio, violenza in gravidanza, figli testimoni di violenza, figli vittime di violenza, precedenti episodi in cui la vittima ha riportato ferite o lesioni, precedenti denunce alle Forze dell’ordine, periodi di separazione dal *partner* a seguito della violenza subita, motivi di eventuali ricongiungimenti della coppia.

ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA ED ECONOMICA (PER LE DONNE IN COPPIA)

Il partner o l’ex partner:

– si arrabbia se lei parla con un altro uomo, la umilia o la offende di fronte ad altre persone, trattandola da sciocca, mettendo in ridicolo le sue idee, raccontando i suoi fatti personali, facendola passare per pazza o depressa?

– la critica per il suo aspetto, per come si veste o si pettina, dicendole che è poco attraente, brutta o anche di peggio?

– la critica per come si occupa della casa, per come cucina, oppure per come educa i figli, dicendole che è un’incapace, una buona a nulla?

– non prende in considerazione ciò che lei dice, la ignora, non le parla, non la ascolta, non risponde alle sue domande?

– la insulta o la ingiuria in un modo che la fa stare male?

– cerca di limitare i suoi rapporti con la sua famiglia o i suoi amici?– le impedisce o cerca di impedirle di lavorare?– la insulta o la

– le impedisce o cerca di impedirle di studiare o di fare altre attività che la portano fuori casa?

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

(Segue: *Testo d’iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

- le impone come vestirsi, pettinarsi, truccarsi o comportarsi in pubblico?
- ha costantemente dubbi sulla sua fedeltà?
- la segue o controlla i suoi spostamenti in un modo che la spaventa?
- le impedisce di conoscere l’ammontare del reddito familiare/i soldi della famiglia?
- le impedisce di prendere qualsiasi decisione sull’uso del suo denaro o di quello della famiglia e di spendere i soldi autonomamente?
- le impedisce l’uso del bancomat, della carta di credito e l’accesso al conto corrente?
- le proibisce di uscire, le toglie le chiavi dell’auto o la chiude in casa?
- le toglie i documenti, il passaporto, il permesso di soggiorno?
- danneggia o distrugge le sue cose o altri suoi oggetti o beni personali?
- cerca di spaventarla o intimidirla lanciando e/o rompendo oggetti o gridandole contro?
- minaccia di portarle via i figli?
- fa del male o minaccia di farlo ai suoi figli?
- fa del male o minaccia di farlo a persone a lei vicine?
- fa del male o minaccia di farlo ai suoi animali, se ne aveva?
- minaccia di uccidersi?

I quesiti devono essere posti in riferimento sia al *partner* attuale, se presente, sia agli *ex partner*, ma separatamente.

ELENCO DEI QUESITI SULLO *STALKING*

Deve essere chiesto alle donne che avevano un *ex partner*, se quest’ultimo le ha mai perseguitate, quando si stavano lasciando o dopo che si erano lasciati, in un modo da esserne spaventate. Invece per episodi di *stalking* da parte di altre persone, uomini o donne, *partner* attuali, amici o compagni di scuola, colleghi o datori di lavoro, parenti, conoscenti o sconosciuti, alle intervistate va chiesto se qualcuno le ha mai perseguitate al punto di spaventarle, metterle in ansia o costringerle a cambiare le proprie abitudini.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

In particolare devono essere posti i seguenti quesiti:

- le ha inviato messaggi, telefonate, *e-mail*, lettere o regali indesiderati?
- le ha chiesto ripetutamente appuntamenti per uscire con lui/lei?
- l'ha aspettata fuori casa/lavoro/scuola?
- ha cercato insistentemente di parlare con lei, malgrado lei gli avesse fatto capire che non voleva?
- l'ha seguita, l'ha spiata, l'ha ricattata, l'ha minacciata?
- ha danneggiato le sue cose (automobile, motorino, cassetta della posta, eccetera) o quelle di persone a lei care o ha fatto del male ai suoi animali?
- ha divulgato le sue foto, filmati o informazioni molto personali su *Internet* o sui *social network*, fatto commenti offensivi o imbarazzanti su di lei o proposte inappropriate su *Internet* o sui *social network*?
- ha minacciato di fare del male ai suoi figli o ad altre persone a lei care?
- l'ha perseguitata in qualche altro modo (specificare come)?

In caso di *stalking*, sono previsti i seguenti quesiti:

- quanto spesso è successo e con che frequenza?
- quanto tempo sono durati questi comportamenti da parte di ...?
- quando è stata l'ultima volta che ... le ha fatto questo?
- a seguito di questi comportamenti persecutori, a chi si è rivolta?
- ha denunciato o no?
- per quale motivo non ha denunciato/fatto querela?
- che cosa è successo dopo che ha sporto querela o chiesto l'ammoneimento o fatto l'esposto?
- che cosa ha fatto per proteggersi o come conseguenza di quanto accaduto?
- in seguito a questi fatti è cambiato qualcosa nel suo comportamento o atteggiamento?

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

ELENCO DEI QUESITI RELATIVI ALLA STORIA DELLE VIOLENZE FAMILIARI

- Il padre o patrigno del suo attuale *partner/ex partner* è mai stato violento nei confronti della propria moglie o di altre donne che vivevano con lui?
- i genitori del suo attuale *partner/ex partner* sono mai stati violenti nei confronti del suo *partner* attuale?
- suo padre (o patrigno, o un altro *partner* di sua madre) è mai stato violento nei confronti di sua madre?
- suo padre (o patrigno, o un altro *partner* di sua madre) è mai stato fisicamente violento nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni?
- pensando a sua madre (o matrigna, o un'altra *partner* di suo padre) è mai stata fisicamente violenta nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni?
- nella sua famiglia di origine le è mai capitato di assistere a episodi di violenza compiuti nei confronti dei suoi fratelli/sorelle?
- suo fratello o sua sorella sono mai stati fisicamente violenti nei suoi confronti?

ELENCO DEI QUESITI SULLE MOLESTIE E SUI RICATTI SESSUALI

- Nel corso della sua vita è mai stato/a importunato/a, a parole, in un modo che le ha dato fastidio, ad esempio le sono state fatte proposte indecenti o le hanno fatto dei commenti pesanti sul suo corpo, in un modo che l'ha veramente imbarazzato/a o le ha fatto paura?
- nel corso della sua vita qualcuno ha mai cercato di farle vedere per esibizionismo i propri organi sessuali, ad esempio mostrandoli in strada, in ascensore o in altro luogo con fare provocatorio?
- nel corso della sua vita è stata/o mai seguita/o, a piedi o in macchina, da una persona o da un gruppo di persone in un modo che le ha fatto paura o l'ha particolarmente infastidita/o?
- nel corso della sua vita ha ricevuto telefonate oscene o *sms* su tematiche sessuali o messaggi osceni per posta che l'hanno offesa?
- nel corso della sua vita qualcuno le ha mandato, o le ha mostrato foto o immagini o oggetti dal contenuto esplicitamente sessuale

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

(Segue: *Testo d’iniziativa dei senatori Valente ed altri*)

che l’hanno offesa o le ha fatto vedere materiali pornografici contro la sua volontà?

– nel corso della sua vita qualcuno le ha fatto sui *social network*, come *facebook*, o in *chat*, o via *e-mail* proposte inappropriate che l’hanno offesa o commenti osceni e maligni su di lei?

– nel corso della sua vita qualcuno si è sostituito a lei, ha usato la sua identità, le sue credenziali di accesso a *internet* o sui *social network* per scrivere messaggi imbarazzanti, minacciosi o offensivi su altre persone?

– nel corso della sua vita qualcuno ha cercato di toccarla, accarezzarla, baciarla, molestandola contro la sua volontà, per esempio al cinema, sull’autobus, al lavoro o a scuola, a casa, eccetera? Le è mai capitato che qualcuno abbia toccato le sue parti intime, i genitali o il seno, o si sia fatto toccare contro la sua volontà?

– nel corso della sua vita, per essere assunta/o al lavoro, ha avuto richieste di prestazioni o di rapporti sessuali?

– nel corso della sua vita, qualcuno le ha fatto capire che se fosse stata/o disponibile sessualmente avrebbe potuto avere in cambio un lavoro, ad esempio le hanno chiesto se era fidanzata/o, se era disponibile a uscire la sera o ad andare a cena o a pranzo fuori insieme?

– nel corso della sua vita per progredire nella carriera o mantenere il suo posto di lavoro ha mai avuto richieste di prestazioni o rapporti sessuali?

In caso di molestie e/o ricatti, per ciascun evento vanno rilevate le informazioni sul momento e il contesto in cui è accaduto, la frequenza con cui si è verificato, a chi è stato riferito, l’eventuale denuncia, il motivo della mancata denuncia, l’esito del caso, la gravità dell’evento. Inoltre per le molestie va rilevato il motivo percepito dalla vittima.

Relazione autore-vittima: elenco del *set* minimo di modalità che devono essere previste nei sistemi informativi della Sanità, del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia e nelle rilevazioni sui centri anti violenza

1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. persona sconosciuta alla vittima; 12. autore non identificato.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

€ 4,00